



**TRIBUNALE ORDINARIO di LODI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In Nome del Popolo Italiano**

\* \* \* \* \*

Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.

Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile n. [REDACTED] del Ruolo Generale

Tra

*Parte\_1*

con l'Avv. [REDACTED]

*Controparte\_1*

con l'Avv. [REDACTED]

*Pt\_1*

*Controparte\_2*

con l'Avv. [REDACTED]

*Controparte\_3*

con l'Avv. [REDACTED]

Parte attrice

E

*Controparte\_4*

con l'Avv. [REDACTED]

Parte convenuta

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge 69/2009 ossia contiene "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori Parte\_1

Controparte\_1 Parte\_2 e CP\_3

convenivano in giudizio la Controparte\_4 per ivi sentir, previa concessione della sospensione della esecutività del titolo, accertare e dichiarare l’insussistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata, accertare la nullità della clausola n. 4 del contratto di mutuo in quanto vessatoria e indeterminata per assenza del regime di capitalizzazione degli interessi e conseguentemente ordinare il ricalcolo delle somme dovute alla data della notifica del precetto avuto riguardo alle somme restituite ed al ricalcolo degli interessi al tasso legale o al tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B. Gli attori chiedevano altresì di ordinare alla Controparte\_4

[...] di cancellare le pregiudiziali in Centrale Rischi dovute a comunicazioni errate ed illegittime e di revocare la posizione di sofferenza degli esponenti rimettendo l’operazione di mutuo *in bonis* per la somma dovuta.

Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e in subordine l’accertamento del proprio credito nell’eventuale diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.

Veniva rigettata l’istanza di sospensione dell’esecutività del titolo.

Venivano sentite le parti per tentare la conciliazione, con esito negativo.

Veniva ammessa la CTU e nominato il Dott. *Per\_1* per rispondere al seguente quesito: *“dica il C.T.U., esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, sentite le parti ed i loro consulenti, quali siano le somme effettivamente dovute dai signori *Pt\_1* e *CP\_3* in considerazione dei pagamenti effettuati e delle considerazioni di parte attrice in merito ai tassi di interesse applicati”*

Il Consulente del Tribunale in risposta al quesito elaborava tre diversi scenari riassunti come segue:

Scenario 1: calcolo delle somme effettivamente dovute da parte attrice alla data di avvenuto recesso trasmesso il 3.3.2023 nell'ipotesi di rigetto delle doglianze degli attori.

Scenario 2: calcolo delle somme effettivamente dovute da parte attrice alla data di avvenuto recesso trasmesso il 3.3.2023 nell'ipotesi di accoglimento delle doglianze degli attori circa la nullità della previsione contrattuale del c.d. tasso *floor* (tasso minimo).

Scenario 3: : calcolo delle somme effettivamente dovute da parte attrice alla data di avvenuto recesso trasmesso il 3.3.2023 nell'ipotesi di accoglimento delle doglianze degli attori circa l'indeterminatezza del tasso e del regime di calcolo dell'interesse applicato. Il tutto declinato in due sotto-scenari tramite la rideterminazione del piano di ammortamento ad un tasso sostitutivo a) pari al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro rilevato nei 12 mesi precedenti; b) pari al saggio legale per tempo vigente.

Senza necessità di ulteriore istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni come segue:

Conclusioni degli attori:

Richiamate le istanze ed eccezioni già formulate negli atti di causa, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, gli opposenti *Parte\_1* , *Controparte\_3* , *Parte\_2* [...] e *Controparte\_1* dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuovi e precisano le seguenti

**CONCLUSIONI**

Piaccia all'III.mo Tribunale di Lodi, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, previe le declaratorie del caso e di legge, in considerazione di tutto quanto esposto ed eccepito in narrativa, per ogni motivo anche singolarmente considerato;

**In via preliminare:**

- SOSPENDERE ex art. 615, c. 1°, cpc, attesi i gravi motivi eccepiti dagli opposenti, l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo, titolo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto;
- in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di precetto notificato ai sigg.ri *Parte\_1* , *Controparte\_3* , *Parte\_2* [...] e *Controparte\_1* in data 25.05.2023 per inefficacia del titolo esecutivo e/o per indeterminatezza dell'importo per non aver considerato l'assenza all'atto di erogazione finale dei sigg.ri *Parte\_1* e *Controparte\_3* e per non aver tenuto conto delle vicende estintive e modificative del contratto di mutuo, come specificatamente indicato nei motivi di opposizione.

**Nel merito:**

1. accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di *Controparte\_4* in persona del legale rappresentante protempore, con sede in *CP\_4* , XXXXXXXXXX, P.IVA *P.IVA\_1* per tutti i motivi esposti in narrativa anche singolarmente considerati.
2. accertare la nullità della clausola n. 4 del contratto di mutuo in quanto vessatoria e comunque



finanziamenti agli opposenti a causa delle segnalazioni in Centrale Rischi? Teste: *Testimone\_2*

7) E' vero che la Filiale di [REDACTED] rifiutava nuovi finanziamenti agli opposenti a causa delle segnalazioni in Centrale Rischi? Teste: *Testimone\_2*

8) E' vero che il [REDACTED] ha rifiutato la surroga del mutuo a causa dell'incongruenza di circa € 400.000,00 sul valore dei beni in garanzia rispetto al valore della perizia effettuata dalla [...] *[...]*

*Controparte\_4* in sede di concessione del mutuo per cui è causa? Testi: *Testimone\_2* e

*Testimone\_3*

Si indicano a teste, come specificato nei capitoli di cui sopra, i sigg.ri:

- *Persona\_2* presso *Controparte\_4* – Filiale di [REDACTED]
- *Parte\_3* – [REDACTED]
- *Testimone\_1* presso *Controparte\_4* – Filiale di [REDACTED]
- *Testimone\_2* [REDACTED]
- *Testimone\_3* presso [REDACTED]

#### Conclusioni della convenuta:

*“Voglia codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, sia di rito, sia di merito che istruttoria, ogni eccezione rimossa, previe le opportune declaratorie, così giudicare*

*IN VIA PRELIMINARE:*

- *IN PRINCIPALITA': alla luce di quanto indicato in narrativa rigettare la richiesta di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata ex adverso, non sussistendo fumus boni iuris e/o periculum in mora e per l'effetto confermare l'esecuzione dell'atto di precetto notificato il 25/05/2023, nonché la prosecuzione dei procedimenti recanti R.G. n. [REDACTED] avanti il Tribunale di Lodi e R.G. n. [REDACTED] avanti il Tribunale di Lodi;*

- *IN VIA SUBORDINATA: alla luce di quanto indicato in narrativa, accertato che la *Controparte\_4* [...] ha ricevuto Euro 424.681,35, fermo quanto dedotto, eccepito e argomentato nel merito e in attesa della definizione del presente procedimento, senza rinuncia alcuna, rigettare parzialmente la richiesta di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata ex adverso, e per l'effetto confermare l'esecuzione dell'atto di precetto notificato il 25/05/2023, nonché la prosecuzione dei procedimenti recanti R.G. n. [REDACTED] avanti il Tribunale di Lodi e R.G. n. [REDACTED] avanti il*

Tribunale di Lodi per gli importi come in narrativa meglio specificati (cfr. par. 4 [della comparsa di costituzione e risposta depositata]).

NEL MERITO:

- IN PRINCIPALITA': alla luce di quanto indicato in narrativa, rigettare le domande di cui all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e le istanze formulate dagli opposenti in quanto infondate e/o comunque non provate, anche per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, confermare l'esecuzione dell'atto di precetto notificato il 25/05/2023, nonché la prosecuzione dei procedimenti recanti R.G. n. ██████ avanti il Tribunale di Lodi e R.G. n. ██████ avanti il Tribunale di Lodi;

- IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che la CP\_4 è creditrice nei confronti degli opposenti delle somme portate nell'atto di precetto opposto ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, anche per le ragioni di cui in parte motiva, rigettando le domande formulate dagli opposenti, confermando l'esecuzione dell'atto di precetto notificato il 25/05/2023, nonché la prosecuzione dei procedimenti recanti R.G. n. ██████ avanti il Tribunale di Lodi e R.G. n. ██████ avanti il Tribunale di Lodi, ovvero condannando gli opposenti in solido al relativo pagamento in favore della CP\_4 oltre accessori e spese;

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 e condanna degli opposenti al pagamento delle somme dovute;"

In via istruttoria, ai fini della precisazione delle conclusioni, reiterando la richiesta di rigetto delle istanze istruttorie avversarie, si riportano e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come indicate nella memoria ex art. 171 ter, primo comma, n. 2 c.p.c.

"IN VIA ISTRUTTORIA:

\* la Banca dichiara di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, anche ai sensi dell'art. 216 c.p.c., e chiede disporsi verifica della firma apposta in calce al piano di rientro datato 21/01/2020 prodotto come **doc. 27**, disponendo perizia calligrafica volta ad accertare la genuinità e riferibilità della sottoscrizione apposta su tale atto e ciò, in particolare, agli opposenti Parte\_2

[...] , Controparte\_1 , Controparte\_3 e Parte\_1 ,  
ovvero ad uno di essi, indicando come scrittura di comparazione (i) gli originali delle procure prodotte

unitamente all'atto di citazione in opposizione chiedendosi che se ne ordini agli opposenti e, per essi, al loro legale, l'esibizione e il deposito in giudizio in originale ai sensi dell'art. 216 e 218 nonché 210 c.p.c., assumendo i provvedimenti a tal fine opportuni; (ii) l'originale dell'allegato di cui alla comunicazione trasmessa via p.e.c. il 21/01/2020 da Parte\_5 e Parte\_6 chiedendosi che se ne ordini agli opposenti e alla [...] Parte\_7 (C.F./P.IVA P.IVA\_2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] Controparte\_5 l'esibizione e il deposito in giudizio in originale ai sensi dell'art. 216 e 218 nonché 210 c.p.c., assumendo i provvedimenti a tal fine opportuni; in ogni caso chiedendosi di ordinarsi a [...] Parte\_2 , Controparte\_1 , Controparte\_3 e Parte\_1 [...] , ovvero ad uno di essi, ai sensi dell'art. 219 c.p.c., la redazione di scritture di comparazione, sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico designando; si [reitera la richiesta] di essere autorizzati a depositare in cancelleria l'originale dello Pt\_8 del c/c n. [REDACTED] prodotto quale **doc. 39**, disponendone la custodia in cassaforte presso la cancelleria del Tribunale ovvero disponendo le opportune cautele ai sensi dell'art. 217 c.p.c. sul predetto documento originale;

\* senza inversione dell'onere della prova ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1. vero che i Sig.ri Controparte\_1 e Parte\_2 hanno chiesto l'erogazione del mutuo fondiario n. [REDACTED] Repert. n. [REDACTED] Fasc. come da **doc. 05** che si mostra al teste, dichiarando di operare come imprenditori agricoli per l'attività da loro svolta mediante la Parte\_7 (C.F. / P. IVA P.IVA\_2 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] Controparte\_5 ;
2. vero che i Sig.ri Controparte\_1 e Parte\_2 si sono rivolti spontaneamente alla Banca per chiedere l'erogazione del mutuo fondiario n. [REDACTED] Repert. n. [REDACTED] Fasc. come da **doc. 05** che si mostra al teste;
3. vero che, al fine di cui al precedente capitolo, nei mesi precedenti al rogito del mutuo dal Notaio (28/01/2014), la Sig.ra Controparte\_3 è stata presentata dal Dott. Parte\_3 [...] al Dott. Persona\_2 (direttore della Filiale [REDACTED]);



erogazione finale e stante il fatto che la *Controparte\_4* non avrebbe tenuto conto di alcuni versamenti effettuati dai signori *Pt\_1* tra il 2014 e il 2021. Secondo la tesi attorea, inoltre, dalla data della revoca il tasso applicabile non poteva essere il tasso convenzionale né il tasso di mora, bensì il tasso legale applicabile nel caso di passaggio a sofferenza della posizione, dal momento che sarebbe venuta meno qualsiasi convenzione.

In ogni caso pur applicando il tasso convenzionale, questo non dovrebbe, a detta degli attori, essere del 7,641 %, ma inferiore, vista la rinegoziazione dello *spread* dal 5,25% al 4% in data 23.7.2019.

Nel merito gli attori eccepiscono la illegittimità del mutuo per vessatorietà della clausola *floor* in quanto l'art. 4 del contratto di mutuo prevedeva che *"Il tasso annuo come sopra determinato non potrà comunque mai essere inferiore al 5,25% nominali annui"*, pertanto la *CP\_4* avrebbe qualificato l'operazione di mutuo a tasso variabile con condizioni dei mutui a tasso variabile ma con effetti tecnici ed economici di una operazione a tasso fisso.

Per gli attori si tratterebbe di previsione contrattuale del tasso *floor* senza la corrispettiva previsione di un tasso massimo (clausola *cap*). Tale previsione configurerebbe una condizione vessatoria da ritenersi nulla e quindi inapplicabile in quanto nella fattispecie vi sarebbe, per le parti del contratto, una diversa distribuzione dei rischi e dei benefici del contratto di mutuo a tasso variabile. Alla luce di una eventuale riconduzione al tasso fisso, in luogo del variabile, gli attori si domandano se effettivamente siano mai stati in mora o se,

applicando il tasso fisso, non abbiano versato addirittura oltre il dovuto.

Ancora, i signori *Parte\_1* *Controparte\_1* *Parte\_2*

*[...]* *CP\_3* rilevano che l'art. 4 del citato mutuo non consente di comprendere quale sia la modalità del regime finanziario sotteso al calcolo di ogni singola rata; inoltre nessun piano di ammortamento è stato allegato al contratto né sono stati esplicitati i metodi di calcolo degli interessi ed il saggio di questi; ciò comporterebbe la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso applicato in relazione al regime di calcolo degli interessi, con la conseguenza dell'applicazione del tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B.

Da ultimo gli attori contestano il comportamento dei funzionari della *[...]*

*Controparte\_4* sia relativamente alla stima dei terreni oggetto di garanzia ipotecaria, che avrebbero, invece, un valore molto inferiore a quello indicato in perizia, sia relativamente alla gestione dei conti correnti per i quali la vicedirettrice della *CP\_4* avrebbe compilato personalmente gli assegni da emettere indicando quali fornitori pagare e quali no. Contestualmente venivano autorizzati sconfinamenti di conto corrente in assenza di una linea di credito, generando così continue segnalazioni alla Centrale Rischi e veniva concesso un ulteriore finanziamento diretto a pagare una rata di mutuo che ha ulteriormente aggravato la situazione debitoria degli odierni attori.

I signori *Pt\_1* e *CP\_3* hanno tentato di chiudere la propria posizione debitoria nei confronti della odierna convenuta, ma il fatto di essere segnalati

in Centrale Rischi non ha consentito loro di ottenere credito da altri istituti bancari cui si erano rivolti. Per questi motivi ritengono di aver subito ingenti danni dal comportamento tenuto dalla *CP\_6*

[...] *Controparte\_4* con la propria comparsa di costituzione e risposta replica alle tesi attoree.

Sulla azionabilità del titolo anche nei confronti dei terzi datori di ipoteca [...]

*Controparte\_4* ha dedotto che l'eccezione della controparte sarebbe infondata sia sul piano procedurale che sostanziale. Sul piano procedurale in quanto il terzo datore di ipoteca è destinatario della notifica del precetto senza che questo contenga l'intimazione di pagamento nei suoi confronti, ma nei confronti del solo debitore in quanto il creditore non può procedere direttamente nei confronti del terzo datore di ipoteca. Sul piano sostanziale il mutuo è stato sottoscritto sia dai debitori che dai terzi datori di ipoteca e contiene tutti i requisiti di sostanza e di forma per la sua validità. Nessuna previsione normativa richiede che la successiva quietanza di versamento del saldo mutuo sia sottoscritta anche dal terzo datore di ipoteca.

La convenuta opposta documenta sia gli importi corrisposti prima dell'erogazione finale di euro 74.725,00, sia agli importi versati dai signori *Pt\_1* ari ad euro 415.181,35.

Circa la contestazione di parte attrice di ricondurre gli interessi al tasso legale a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo la *Controparte\_4*

[...] replica di avere diritto ad esigere gli interessi al tasso di mora

nella misura indicata dall'art. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti.

In merito alla legittimità delle clausole contrattuali la banca convenuta rileva l'infondatezza della censura degli opposenti in merito all'applicazione del *floor* in quanto il contratto di mutuo sarebbe stato stipulato a tasso variabile con parametri EURIBOR e con spread e tasso minimo dapprima al 5,25% e, successivamente al 4%. Ciò sarebbe dimostrato dall'art. 4 del contratto di mutuo ove è indicato: *"In caso di variazione sia in aumento che in diminuzione del suddetto parametro, il tasso di interesse applicato alle rate di rimborso successive alla prima varierà in pari misura. Il tasso annuo come sopra determinato non potrà comunque mai essere inferiore al 5,25% nominale annuo"*. Inoltre in data 23.07.2019 è intervenuto un contratto modificativo che ha ridotto il minimo al 4%.

Secondo parte convenuta i signori *Pt\_1* anno ottenuto il mutuo non in qualità di consumatori, bensì quali imprenditori agricoli ed erano stati edotti del fatto che il mutuo sarebbe stato a tasso variabile con un minimo garantito.

Relativamente alla indeterminatezza del tasso di interesse la *CP\_4* osserva che l'art. 4 del contratto determina chiaramente il tasso di interesse e l'allegato A del citato contratto delinea i parametri di indicizzazione delle 76 rate. Da ciò la domanda di nullità della clausola 4 del Mutuo non può essere accolta perché tale clausola non è vessatoria ed il tasso di interesse non è indeterminato o indeterminabile.

Quanto poi alla tipologia del piano di ammortamento la banca sostiene che

l'allegato C rappresenta il piano di ammortamento e che comunque trattasi di piano di ammortamento alla francese essendo crescente il capitale e decrescente l'interesse.

Infine, quanto alla mancata correttezza del comportamento della banca questa ritiene infondate tutte le affermazioni degli attori. Quanto alla operazione di acquisto dei terreni la CP\_4 si sarebbe limitata a erogare il mutuo, mentre sarebbero stati i signori Pt\_1 a procedere consapevolmente all'acquisto dei terreni. Per quanto attiene gli scostamenti dei valori di stima di cui alla perizia del 2013 effettuata da ■■■■, la convenuta ha prodotto altre due perizie effettuate da CRIF degli anni 2021 e 2022 da cui risulta una certa corrispondenza dei valori.

In merito alla gestione dei conti correnti e alla chiusura dell'operazione di mutuo a saldo e stralcio l'opposta contesta la ricostruzione dei fatti come proposta da parte attrice; rileva che le segnalazioni alla Centrale dei Rischi sono state effettuate in ragione del progressivo aggravamento dell'esposizione debitoria degli odierni attori; che, in ogni caso, la ■■■■ ha concesso ben tre sospensioni del pagamento delle rate del mutuo al fine di agevolare i mutuatari; e che, con riferimento alla trattativa avviata e successivamente naufragata per il pagamento a saldo e stralcio, la banca che avrebbe dovuto procedere alla surrogazione si è ritirata nel corso delle negoziazioni, determinando così l'interruzione delle suddette trattative.

Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, alla luce della

Consulenza Tecnica d'Ufficio, il Tribunale rileva quanto segue.

La domanda dei signor *Parte\_1* e *Controparte\_3* di inefficacia del titolo nei loro confronti in quanto non presenti all'erogazione finale del mutuo non può essere accolta.

Il terzo datore di ipoteca è una persona diversa dal debitore principale, è colui che concede un'ipoteca su un proprio bene a garanzia del debito altrui (art. 2878 n. 3 c.c.). Non è il debitore personale del mutuo e non è parte diretta del contratto che intercorre tra il mutuante e il mutuatario. Il garante non è necessario che sia presente all'erogazione del mutuo (cioè al momento in cui la banca consegna la somma), l'importante è che abbia validamente concesso l'ipoteca mediante atto notarile e che abbia espresso il consenso alla costituzione della garanzia.

Quindi, il terzo datore può firmare l'atto contestualmente all'erogazione o anche in un momento diverso, purché l'atto di concessione dell'ipoteca sia regolare.

Nella fattispecie non può dichiararsi la non azionabilità del mutuo nei confronti dei terzi datori di ipoteca per mancata partecipazione alla erogazione finale del mutuo stesso.

In ordine alle contestazioni sollevate dagli oppositori in merito agli importi erogati anteriormente all'erogazione finale nonché alle somme asseritamente non detratte dalla banca pur essendo state versate dagli attori, il Tribunale rileva che la parte convenuta ha fornito idonea documentazione attestante

l'erogazione delle somme intermedie per un importo complessivo pari a euro 1.097.275,00, così come dichiarato dagli stessi mutuatari e puntualmente annotato dal Notaio in sede di atto di erogazione finale.

Parimenti, come emerge dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio, la [...]

*Controparte\_4* ha regolarmente provveduto alla detrazione di tutti gli importi corrisposti dagli attori. La differenza riscontrata tra quanto indicato dalla banca e quanto conteggiato dal CTU, pari a euro 6.645,99, è riconducibile alla voce "altre spese", non computata dalla banca.

L'eccezione sollevata dagli attori, volta a sostenere che, a seguito della raccomandata di revoca, il tasso di interesse applicabile debba essere ricondotto al tasso legale, sul presupposto dell'inapplicabilità sia del tasso convenzionale sia di quello moratorio, è priva di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento.

Il contratto di mutuo prevede che: *"Nei casi di decadenza o risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata all'art. 4 e 5 e accessori tutti nella misura prevista dalla tabella allegata al contratto di mutuo, nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della Parte Mutuataria che della Parte datrice d'ipoteca, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni."*

Gli interessi non diventano automaticamente legali solo perché il contratto è risolto, gli interessi legali ex art. 1284 c.c. si applicano solo se non sono previsti

interessi contrattuali per la fase successiva alla risoluzione, oppure la clausola sugli interessi è nulla. Nella fattispecie che ci occupa gli interessi per la fase successiva alla risoluzione sono stati previsti e non vi è alcuna contestazione in merito alla validità della clausola.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che dopo la risoluzione o la decadenza dal beneficio del termine, gli interessi moratori pattuiti continuano a maturare fino all'effettivo pagamento purché la clausola sia valida e non usuraria; solo in caso di nullità si applicano gli interessi legali.

Quanto alla illegittimità del mutuo per vessatorietà della clausola *floor* il Tribunale rileva che la clausola inserita nel contratto di mutuo che ci occupa contiene un *floor* espresso.

Occorre, a questo punto, accertare, ai fini della validità della clausola, se i mutuatari debbano qualificarsi come consumatori ovvero se i sigg.ri *Pt\_1* abbiano agito al di fuori della figura del consumatore.

I signori *Pt\_1* sono agricoltori e hanno contratto il mutuo per l'acquisto di una cascina e di terreni agricoli necessari per la loro attività. Non è possibile, pertanto, qualificarli consumatori con la conseguenza della non applicabilità della disciplina rafforzata del consumatore e della disciplina delle clausole vessatorie; rimane possibile solamente la tutela ordinaria di trasparenza bancaria. Analizzando il *floor* si evince che, quanto alla trasparenza bancaria il tasso minimo era chiaramente indicato nel contratto (5,25%), la clausola era esplicita e non ambigua. Quanto alla mancanza di un relativo *cap* per un non

consumatore l'asimmetria di rischio è considerata scelta negoziale che, se nota e contrattualmente accettata non comporta l'illegittimità del mutuo.

In questo senso la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1942 del 28 gennaio 2025) ha confermato che la clausola è inclusa nell'autonomia negoziale delle parti, purché chiara e comprensibile; non costituisce di per sé vessatorietà contrattuale; la clausola *floor* non è soggetta a valutazione di *vessatorietà* ai sensi dell'art. 34, comma 2, Codice del Consumo quando attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o del corrispettivo e il cliente ne è consapevole al momento della firma.

Quanto al piano di ammortamento trattasi di piano di ammortamento alla francese, come rilevato dalla █████ e confermato dal CTU.

Con riferimento alla dedotta illegittimità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse e del regime di calcolo degli interessi, occorre riportare parte dell'art. 4 del mutuo oggetto di causa onde verificare o meno l'indeterminatezza del tasso come eccepita dagli attori: *"la parte mutuataria si obbliga a rimborsare il capitale mutuato e a pagare i relativi interessi e spese mediante il versamento di: - una prima rata con scadenza 30 aprile 2014 comprendente interessi di preammortamento conteggiati per il periodo intercorrente tra la data odierna e il 31 gennaio 2014 e interessi sulla prima trimestralità tutti calcolati al tasso trimestrale posticipato dell'1,3625% - 5,45% - nonché spese di incasso di euro 5,00; - n. 3 rate trimestrali posticipate, consecutive e senza interruzione, scadenti il 31/1, 30/4, 31/7 e 31/10 di ogni*

*anno a partire dal 31/7/2014 e fino al 31/1/2015 comprensive di sole quote interessi variabili conteggiate al tasso trimestrale posticipato pari ad un quarto della media della quotazione media mensile dell'"Euribor-Euro Interbank Offered Rate" a tre mesi, così come determinato dal Decreto del Ministero del Tesoro del 23/12/1998, pubblicata su CP\_7 " e riferita ai mesi di luglio, agosto e settembre del precedente anno per la rata in scadenza al 31 gennaio, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del precedente anno per la rata in scadenza al 30 aprile, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dello stesso anno per la rata in scadenza il 31 luglio, ai mesi di aprile, maggio e giugno dello stesso anno per la rata in scadenza al 31 ottobre e maggiorata dello spread di 1,3136 punti; nonchè spese di incasso pari ad euro 5,00 per ciascuna rata; - n. 76 rate trimestrali posticipate, consecutive e senza interruzione, scadenti il 31/1, 30/4, 31/7 e 31/10 di ogni anno a partire dal 30/4/2015 e fino al 31/1/2034 che comprenderanno: - quota capitale secondo il piano di restituzione del capitale riferito a euro 1.172.000,00 che, preso in visione e sottoscritto dai comparenti e da me Notaio si allega al presente sotto la lettera C; - una quota di interessi variabile conteggiata come riportato; - spese di incasso pari ad euro 5,00 per ciascuna rata"*

Letto l'art. 4 del contratto di mutuo il Tribunale osserva quanto segue: il tasso di interesse, ai fini della validità della clausola che lo stabilisce deve essere determinabile sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non rimessi alla discrezionalità della banca; la nullità per indeterminatezza si ha quando non

sia possibile ricostruire il tasso applicato o il meccanismo di calcolo è oscuro, contraddittorio o rimesso a scelte unilaterali dell'istituto bancario.

Il tasso di interesse contenuto nel contratto di mutuo oggetto della presente causa (art. 4 del citato contratto) è descritto come Euribor tre mesi, individuato tramite fonte ufficiale (Decreto Ministero del Tesoro 23/12/1998), con l'indicazione del quotidiano di pubblicazione (Il Sole 24 Ore) e l'indicazione analitica dei mesi di rilevazione per ciascuna rata, maggiorato di uno spread fisso di 1,3136 punti e applicato come tasso trimestrale posticipato.

Il regime di calcolo degli interessi è chiaramente trimestrale posticipato, senza capitalizzazione infraperiodale e senza anatocismo occulto, circostanza questa confermata anche dal CTU.

Nella fattispecie il parametro è oggettivo, il metodo di calcolo è verificabile ex post e non si lascia spazio ad alcuna discrezionalità della banca.

Secondo la Corte di Cassazione questo modello di calcolo è stato più volte ritenuto valido e determinabile. In tal senso le seguenti pronunce: Cass. civ. Sez. I del 19.9.2017 n. 23192 che sancisce il principio secondo il quale il tasso di interesse è valido quando risulta determinabile mediante criteri oggettivi, ancorchè variabile, purchè il contratto indichi il parametro di riferimento e le modalità di calcolo, e ancora Cass. Civ. Sez. I del 21.7.2015 n. 16907 secondo la quale non sarebbe nullo il mutuo a tasso variabile quando il criterio di determinazione del tasso sia oggettivamente verificabile, anche se il valore numerico non è predeterminato al momento della stipula; Cass. Civ. Sez. I del

18.1.2016 n. 802 secondo la quale la clausola che rinvia a parametri ufficiali (Euribor) pubblicati su fonti accessibili non è nulla poiché consente al mutuatario di conoscere e verificare il tasso applicato; Cass. Civ. Sez. I 18.8.2016 n. 17150 che rappresenta che in tema di mutuo a tasso variabile la determinabilità del tasso sussiste quando il contratto consente di ricostruire il criterio matematico di calcolo, anche attraverso rinvii esterni; Cass. Civ. Sez. I 5.4.2017 n. 8806 secondo la quale il regime di calcolo degli interessi non è indeterminato quando il contratto specifichi periodicità, modalità di maturazione e momento di esigibilità degli interessi.

Riassumendo, la Suprema Corte afferma in modo consolidato che la determinabilità del tasso va valutata non in astratto ma in concreto, sulla base della possibilità per il cliente di ricostruire il costo del finanziamento.

Alla luce delle precedenti considerazioni il debito attuale degli attori è quello risultante dallo scenario n. 1 della consulenza tecnica d'ufficio, e precisamente euro 1.210.579,26.

Da ultimo, con riguardo al comportamento tenuto dalla *Controparte\_4* [...] in relazione alla compravendita della cascina e dei terreni, deve rilevarsi che i sigg.ri *Pt\_1* i sono determinati autonomamente all'acquisto dei suddetti beni, senza essere stati in alcun modo obbligati a procedervi; ciò anche laddove si volesse ritenere sussistente un'attività di mediazione da parte di un funzionario della banca, il quale, peraltro, non risultava portatore di alcun interesse alla conclusione dell'eventuale operazione.

Parimenti, la circostanza che una dipendente dell'istituto di credito abbia provveduto alla compilazione degli assegni intestati ai sigg.ri *Pt\_1* non assume rilievo ai fini della presente opposizione.

Con riferimento, altresì, al mancato buon esito della proposta di definizione a saldo e stralcio, la *Controparte\_4* non può essere ritenuta responsabile dell'interruzione delle trattative, essendo tale esito dipeso dal mancato reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

La segnalazione alla Centrale dei Rischi costituisce, del resto, atto dovuto in caso di inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo, peraltro sospeso dalla creditrice per ben tre volte.

Alla luce di quanto sopra, non risulta allo stato configurabile alcun comportamento sleale in capo alla banca convenuta.

Le domande attoree non meritano accoglimento, ad eccezione della riduzione dell'importo dovuto da euro [REDACTED].

E' confermata la liquidazione dei compensi al CTU Dott. *Per\_3* pari ad euro [REDACTED] che vengono poste definitivamente a carico degli attori.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione reietta o assorbita, così provvede:

- dichiara la nullità parziale dell'atto di precetto notificato in data 25.5.2023 per

la somma di euro [REDACTED] rideterminando la somma dovuta in euro

[REDACTED]

- rigetta l'opposizione dei signori *Parte\_1* *Controparte\_1*

*Parte\_2* *CP\_3* per le ulteriori domande;

- condanna i signori *Parte\_1* *Controparte\_1* [...]

*Parte\_2* *CP\_3* in via solidale tra loro, al pagamento al Dott.

*Per\_3* dell'importo di euro [REDACTED] come già liquidate;

- condanna i signori *Parte\_1* *Controparte\_1* [...]

*Parte\_2* e *CP\_3* in via solidale tra loro, al pagamento in

favore di *Controparte\_4* delle spese di [REDACTED] che si quantificano

forfettariamente in € [REDACTED] per competenze, oltre RF, cpa ed iva se dovuta.

Così deciso in Lodi il 21 gennaio 2026.

Il G.O.P.

Dott.ssa Paola Maria Redini